

Questionario dell'Agenzia delle Entrate: che succede se non rispondo?



L'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti richiesti dal fisco determina l'inutilizzabilità in caso di ricorso al giudice solo se l'ufficio informa lo stesso contribuente delle conseguenze della sua inottemperanza.

L'**Agenzia delle Entrate** ti ha inviato una raccomandata. Dentro hai trovato un **questionario**, in cui ti viene chiesto di giustificare alcuni acquisti fatti alcuni anni fa, con quali soldi hai pagato i beni, come te li sei procurati, perché - in definitiva - di tale denaro non c'è traccia nella tua dichiarazione dei redditi. La parte più importante del questionario riguarda però la **richiesta di documenti**: non ti è stato imposto soltanto di fornire spiegazioni in merito alla tua posizione contributiva, ma anche di giustificarla con estratti conto, copie di assegni e qualsiasi altro documento possa essere utile al fisco per ricostruire la tua situazione e comprendere le tue ragioni. Sono passati però tanti anni e mettere ordine tra le carte non è mai stato il tuo forte: per quanto ritieni di essere in regola,

non hai la possibilità di dimostrarlo. Così ti chiedi se è davvero necessario replicare alla lettera, che valore ha questa pretesa dell'amministrazione e, in sintesi, **che succede se non rispondi al questionario dell'Agenzia delle Entrate**. Potrai ugualmente far valere i tuoi diritti, in un secondo momento, qualora dovesse intervenire un accertamento fiscale, facendo ricorso al giudice? Se questo è il tuo dubbio troverai una risposta sintetica e laconica in una recente ordinanza della Cassazione **[1]** che ti consiglio di leggere attentamente perché, in essa, è racchiuso l'orientamento costante della giurisprudenza con riguardo alle situazioni come la tua.

Non è una novità che giudici del "terzo grado" sposino le interpretazioni più favorevoli al fisco ma quella di cui stiamo per parlare è, tra tutte, quella forse più pericolosa perché si risolve in una seria limitazione al diritto di difesa del cittadino davanti al giudice, seppur sancito dalla stessa Costituzione. Secondo la Suprema Corte, se l'**Agenzia delle Entrate chiede chiarimenti al contribuente**, invitandolo a rispondere a un **questionario** e a fornire le prove documentali delle proprie affermazioni, questi non può tirarsi indietro. Difatti, l'omessa o ritardata produzione dei documenti in risposta a un questionario comporta la loro **inutilizzabilità** in un successivo giudizio di impugnazione contro un eventuale **accertamento fiscale**.

Un esempio renderà più chiara la grossa preclusione che può incidere sul contribuente.

Immaginiamo che una persona acquisti un'auto nuova di diverse migliaia di euro; si procura i soldi grazie a un assegno incassato dalla vendita della macchina usata e a una donazione ricevuta dal padre. L'Agenzia delle Entrate, però, nota che l'intestazione del nuovo veicolo è incompatibile con la sua dichiarazione dei redditi (dichiarazione piuttosto bassa) e, dopo tre anni, gli invia un questionario in cui gli chiede di documentare come è riuscito a effettuare l'acquisto. L'uomo non ha però conservato copia dell'assegno ricevuto dall'acquirente della propria precedente macchina e non presenta l'estratto conto bancario per dimostrare il bonifico ottenuto dal genitore. Scadono i termini per rispondere al questionario e il fisco invia al contribuente un **accertamento fiscale** (giustificato dal **redditometro**). L'interessato, intimorito dal fatto di pagare delle sanzioni elevate, fa ricorso al tribunale e solo allora presenta la copia di tutti i documenti a dimostrazione della regolarità dell'acquisto. È ancora in tempo per farlo? La Cassazione risponde di no, ma ad una sola condizione. Ecco quale.

L'attuale legge **[2]** attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere invitare i contribuenti, anche con un **questionario**, ad esibire e trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento; lo stesso ufficio può estrarre copia ovvero trattenere i documenti, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a 60 giorni dalla ricezione.

L'invio del questionario, al fine di fornire dati, notizie e chiarimenti, assicura un dialogo preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l'instaurazione di successivi contenziosi.

Se nel questionario il fisco chiede al contribuente dei documenti e quest'ultimo non li fornisce o li fornisce in ritardo, detti documenti diventano inutilizzabili in un successivo giudizio davanti alla Commissione Tributaria: ma ciò solo a condizione che, nel questionario, l'Agenzia delle Entrate abbia avvisato esplicitamente l'interessato di tale conseguenza. Proprio tale avvertimento circa le ripercussioni derivanti dall'omessa o ritardata produzione degli atti richiesti - in quanto costituisce una violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il fisco - giustifica una deroga ai principi della Costituzione che garantiscono sempre il diritto di difesa in giudizio.

Come la stessa Cassazione ha già spiegato in passato **[3]**, l'omessa risposta al questionario legittima l'accertamento induttivo da parte dell'ufficio, finanziario incombendo al contribuente di fornire la prova dei presupposti dei componenti negativi di reddito, comprese la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, nonché la loro congruità.